



LEGGE 20 febbraio 1991 n.28 (pubblicata il 26 febbraio 1991)

Legge quadro relativa alla disciplina delle libere professioni

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 febbraio 1991.

Art. 1

(Definizione di libera professione)

La libera professione consiste nello svolgimento di un'attività lavorativa abituale a carattere prevalentemente intellettuale, svolta liberamente con autonomia e discrezionalità.

Art. 2

(Determinazione della prestazione professionale)

La prestazione professionale comporta l'espletamento di attività di natura prevalentemente intellettuale e richiede il possesso di particolari ed idonei requisiti di formazione culturale, scientifica e tecnica tali da consentire autonomia decisionale nella determinazione delle modalità di perseguimento dei risultati, nonché l'assunzione di responsabilità dirette e personali in relazione alle prestazioni professionali svolte.

Art. 3

(Oggetto delle professioni)

L'oggetto di ciascuna professione ed i limiti del suo contenuto nei confronti delle altre professioni sono determinati dai singoli ordinamenti: questi indicano i settori di competenza di ogni professione al fine di evitare ogni possibile contrasto tra categorie operanti in campi di attività affini od analoghi, precisando, se del caso, i dati differenziali delle prestazioni riguardanti settori anche parzialmente comuni a più categorie professionali.

Art. 4

(Incompatibilità tra professioni diverse)

Non è consentito l'esercizio di più professioni intellettuali qualora le rispettive competenze comprendano settori operativi comuni a diverso livello di formazione, ovvero siano suscettibili di

provocare reciproche interferenze e conflitti di interessi tali da condizionare la libera scelta delle modalità di espletamento dell'attività professionale, ovvero siano idonee a determinare situazioni di scorretta concorrenza.

Art. 5

(Incompatibilità all'esercizio professionale)

Gli ordinamenti delle singole professioni intellettuali determinano le attività incompatibili con l'esercizio professionale.

Sono comunque incompatibili con l'esercizio di una professione intellettuale quelle attività che determinano contrasto di interessi con le prestazioni professionali, ovvero incidono negativamente sul decoro e la dignità della categoria di appartenenza, nonché quelle che determinano situazioni di concorrenza sleale o comportano un potere di controllo sulle medesime prestazioni.

Art. 6

(Requisiti scolastici)

Ai fini dell'accesso alle professioni intellettuali è richiesta una formazione di livello non inferiore a quello di scuola media superiore con un curriculum scolastico della durata di almeno 4 anni ed attinente alle materie corrispondenti al campo di attività che forma oggetto delle specifiche competenze attribuite alle singole professioni; tale formazione è accertata da apposito esame finale e comprovata dal relativo diploma ovvero, per le formazioni di livello superiore, da un titolo di studio rilasciato da Università o Istituto di istruzione superiore statale o legalmente riconosciuto ovvero dal diploma di laurea rilasciato da Università o Istituto di istruzione superiore statale o legalmente riconosciuto. La durata del corso di laurea deve essere almeno quadriennale.

Il conseguimento di uno dei titoli di studio considerati comporta il diritto all'uso del titolo di formazione corrispondente.

Art. 7

(Tirocinio professionale)

Ai fini dell'accesso alle professioni intellettuali, è altresì richiesto lo svolgimento, sotto il controllo e la responsabilità degli organismi rappresentativi delle singole professioni nel settore professionale interessato, di un periodo di pratica, le cui modalità e la cui durata, comunque non inferiore a 12 mesi, sono determinate dagli ordinamenti delle singole professioni.

I singoli Ordini o Collegi potranno, anche parzialmente, considerare equivalente al tirocinio professionale lo svolgimento di funzioni professionali simili svolte presso la Pubblica Amministrazione o privati, determinandone le eventuali modalità integrative, la durata, e quanto altro necessario ai fini di cui al successivo art.8.

Il positivo svolgimento della pratica è comprovato da apposita certificazione rilasciata dal competente organo professionale.

Ai fini dello svolgimento della pratica è istituito, con le modalità previste dai singoli ordinamenti, presso ogni Ordine o Collegio, il registro dei praticanti.

Art. 8

(Abilitazione professionale)

L'idoneità all'esercizio di una professione intellettuale è accertata da apposito esame di Stato, al cui espletamento è preposta una speciale Commissione composta di sei membri di cui tre di nomina dell'Ordine o Collegio professionale, due di nomina del Congresso di Stato ed uno, in qualità di Presidente nominato dal Deputato alla Giustizia. Il voto del Presidente prevale in caso di parità. Sono ammessi al superamento dell'esame di Stato i candidati in possesso del titolo di formazione di cui all'art.6 e del certificato di compiuta pratica di cui all'art.7.

L'esame previsto dal comma precedente ha carattere teorico-pratico e comporta la verifica delle conoscenze acquisite nel corso della formazione nonché delle attitudini dimostrate nel periodo di pratica: esso si svolge almeno annualmente, ha per oggetto le materie riguardanti lo specifico settore di attività attribuito alla corrispondente categoria professionale ed abilita esclusivamente all'espletamento delle relative prestazioni.

Nei Decreti istitutivi di ciascun Ordine o Collegio potrà essere riconosciuta - ove ne concorrano i requisiti legali previsti dall'ordinamento sammarinese - piena validità all'abilitazione professionale conseguita in altro Stato.

Art. 9

(Condizioni soggettive per l'esercizio professionale)

L'esercizio delle professioni intellettuali comporta il costante aggiornamento delle conoscenze teoriche e pratiche richieste, onde adeguarle al progresso scientifico e tecnico del settore di attività attribuito a ciascuna categoria.

Ogni Ordine e Collegio adotta le opportune iniziative, concordandole con la Commissione Nazionale delle Libere Professioni e coordinandole, se del caso, con quelle di altri Ordini e Collegi al fine di facilitare l'aggiornamento dei professionisti.

Art. 10

(Classificazione delle categorie professionali)

Ai fini previsti dalla presente legge, ed in particolare per la costituzione di organismi di coordinamento tra professionisti operanti in settori affini, le categorie professionali sono classificate come segue:

A) Professioni giuridico-economiche, comprendenti fra l'altro gli avvocati e notai, i dottori commercialisti, i dottori in scienze politiche, gli attuari, i ragionieri e periti commerciali, i consulenti del lavoro;

B) Professioni tecnico-scientifiche, comprendenti fra l'altro gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i geologi, i dottori agronomi, i dottori forestali, i geometri, i periti industriali, i periti agrari;

C) Professioni sanitarie, comprendenti fra l'altro i medici, gli odontoiatri, i farmacisti, i veterinari, i biologi, le ostetriche, gli infermieri professionali, gli assistenti sanitari, le vigilatrici di infanzia, gli psicologi;

D) Professioni socio culturali, comprendenti fra l'altro i giornalisti, i traduttori, gli interpreti, gli insegnanti e docenti, i sociologi.

Nuove professioni verranno classificate per analogia in uno dei gruppi suddetti.

Art. 11

(Professionisti non costituiti in Ordine o Collegio)

Un Ordine o Collegio professionale deve essere costituito da almeno otto professionisti.

Nell'ambito della stessa categoria può essere costituito un Ordine o Collegio professionale fra diverse professioni. In tal caso saranno tenuti albi distinti.

I professionisti che non abbiano la possibilità di costituirsi in Ordine o Collegio sulla base della presente normativa, sono iscritti in un Albo speciale tenuto direttamente dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, la quale determinerà ed applicherà per ciascuna professione i regolamenti e le procedure disciplinari, ossia la normativa professionale avendone individuata una specifica fra quelle adottate da Ordini o Collegi già istituiti nell'ambito della stessa categoria professionale.

Art. 12

(Iscrizione all'Ordine o Collegio)

Per essere iscritti all'Ordine o Collegio oltre a non trovarsi nelle incompatibilità di cui all'art.5, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) essere cittadino della Repubblica ovvero di altro Stato nel quale sussista situazione di reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini sammarinesi;

B) essere residente nella Repubblica o, nel caso di espressa previsione nel regolamento dell'Ordine o Collegio, essere ivi domiciliato;

C) godere dei diritti civili;

D) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale di cui al precedente art.8.

I singoli Statuti degli Ordini o Collegi possono stabilire specifici ulteriori requisiti per l'iscrizione.

L'iscrizione all'Ordine o Collegio per i professionisti legati da un rapporto di dipendenza pubblica o privata, salvo eccezioni contenute nei singoli Statuti e nei modi di cui al comma successivo, comporta la sospensione da ogni forma di partecipazione all'attività dell'Ordine o Collegio fatto salvo tuttavia il diritto di partecipare alle assemblee senza voto e di ricevere tutti gli avvisi e comunicazioni indirizzati agli altri iscritti nonchè di partecipare alle iniziative di carattere culturale e professionale.

Qualora il singolo Statuto preveda la presenza dei professionisti legati da un rapporto di dipendenza nel Consiglio dell'Ordine o Collegio, questi ultimi non possono superare, quali membri, il terzo dei membri effettivi; di conseguenza, in sede di votazione per l'elezione, gli iscritti all'Ordine o Collegio professionisti dipendenti, autonomamente procedono alla nomina dei loro rappresentanti,

mentre gli iscritti all'Ordine o Collegio già iscritti all'Albo, procedono alla nomina dei loro rappresentanti liberi professionisti iscritti all'Albo.

Art. 13

(Iscrizione agli albi)

Per l'esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge è richiesta l'iscrizione negli appositi albi tenuti dagli Ordini o dai Collegi delle rispettive categorie o dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Hanno diritto all'iscrizione in un albo professionale coloro che, in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Ordine o Collegio di cui al primo comma dell'articolo precedente, intendano esercitare l'attività della professione di appartenenza e non siano nelle situazioni di sospensione di cui al terzo comma del precedente articolo o in altre previste nella presente legge.

Non possono essere iscritti nell'albo di una professione coloro che siano stati radiati dall'albo di altra professione che si trovi, nei confronti della prima, in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 5.

L'anzianità di iscrizione all'albo è determinata dalla data di iscrizione all'albo.

Art. 14

(Cancellazione e reinscrizione)

La cancellazione dall'Ordine o Collegio ha luogo per il venir a meno di uno dei requisiti di cui all'art.12 lett.A), B), C).

La cancellazione dall'Albo, oltre che per i motivi di cui al comma che precede, può avvenire per i motivi disciplinari previsti dalla presente legge, nonchè per il verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità previste dalla presente legge o dai rispettivi Statuti o per una delle cause che comportano la sospensione dalla attività dell'Ordine o Collegio.

I provvedimenti di cancellazione di cui ai commi che precedono sono adottati d'Ufficio o su richiesta dell'interessato con l'osservanza delle modalità previste per il procedimento disciplinare.

Il professionista cancellato dall'albo può esservi reinscritto ove siano venute meno le ragioni che ne hanno determinato la cancellazione.

Art. 15

(Struttura dell'albo)

L'albo professionale contiene, oltre alle generalità di ciascun iscritto, la data dell'iscrizione, il luogo e la data di conseguimento del titolo di studio e di superamento dell'esame di Stato.

L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione ed è corredato da un indice alfabetico indicante il numero d'ordine di ogni iscritto.

L'albo professionale è pubblico ed è redatto, con gli aggiornamenti apportativi, almeno ogni due anni: esso è trasmesso, a cura dell'Ordine o Collegio, al Dicastero della Giustizia, al Tribunale Commissariale, al Tribunale Amministrativo ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

Art. 16

(Aggiornamento dell'albo)

Il Consiglio dell'Ordine o Collegio o la Commissione Nazionale delle Libere Professioni per i casi di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 cura il costante aggiornamento dell'albo, apportandovi le modificazioni del caso e a tal fine, richiede periodicamente agli iscritti, ed alle autorità di cui all'articolo precedente, le notizie relative alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni influenti sull'iscrizione all'albo.

Le modificazioni dell'albo che determinano variazioni sull'esercizio professionale degli iscritti sono affisse nella sede dell'Ordine o del Collegio, e comunicate alle autorità di cui all'articolo che precede.

Art. 17

(Diritti e doveri degli iscritti all'albo)

L'iscrizione all'albo comporta il diritto di partecipare ai vari aspetti e momenti della vita associativa della categoria ed il dovere di contribuire agli oneri relativi, nel pieno rispetto delle disposizioni e modalità stabilite nei singoli ordinamenti professionali.

Consegue, in particolare, alla iscrizione all'albo il diritto di prendere parte alle operazioni elettorali per la costituzione degli organi direttivi e di controllo dell'Ordine o Collegio di appartenenza, di partecipare alle manifestazioni ed iniziative di carattere culturale e professionale.

Tutti gli iscritti all'albo hanno il dovere di contribuire alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Ordine o Collegio cui appartengono, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento professionale e con le modalità e nei termini ivi stabiliti; alle spese per il funzionamento dell'Ordine o Collegio o dell'Albo speciale, debbono comunque contribuire, se pur in misura ridotta, anche coloro che sono solamente iscritti all'Ordine o Collegio.

L'esclusivo diritto ad essere nominati periti giurati dal Tribunale spetta ai professionisti iscritti nei singoli Albi.

Art. 18

(Registro dei praticanti)

Il registro dei praticanti previsto dal 3^o comma dell'articolo 7 contiene, oltre alle generalità di ciascun iscritto, la data di inizio della pratica o le altre indicazioni eventualmente prescritte dall'ordinamento professionale circa le modalità di svolgimento della pratica stessa.

L'iscrizione al registro dei praticanti è requisito indispensabile per l'esercizio del tirocinio di cui all'articolo 7.

Art. 19

(Tessera di riconoscimento e timbro)

I singoli ordinamenti professionali dispongono il rilascio agli iscritti di una tessera di riconoscimento, con valore di documento comprovante l'iscrizione all'Ordine o Collegio nonchè, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale in forma diversa da quella svolta nell'ambito di un rapporto subordinato, di un timbro nominativo, da utilizzare per le prestazioni professionali che lo consentono.

I professionisti legati da un rapporto di lavoro dipendente, possono su richiesta ottenere il rilascio di un timbro nominativo attestante l'appartenenza all'Ordine o Collegio, da utilizzare nelle prestazioni professionali svolte nell'ambito del lavoro dipendente.

Art. 20

(Tenuta degli albi)

Gli albi degli esercenti le professioni intellettuali contemplate dalla presente legge sono tenuti dagli Ordini e dai Collegi legalmente istituiti ovvero dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni per i casi di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 21

(Ordini e Collegi professionali)

Ogni Ordine o Collegio professionale è composto dai professionisti abilitati all'espletamento delle prestazioni previste dal relativo statuto e dai conseguenti regolamenti.

Gli Ordini e i Collegi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono le funzioni stabilite dalla presente legge; essi godono, nell'ambito delle rispettive competenze, della piena autonomia, salvi i poteri di vigilanza spettanti agli organi di cui all'articolo 38 della presente legge.

Art. 22

(Ordini professionali)

Le professioni intellettuali per il cui esercizio è prescritta una formazione di livello universitario, attestata da un diploma di laurea, sono organizzate in Ordini professionali.

Art. 23

(Collegi professionali)

Le professioni intellettuali per il cui esercizio è prescritta una formazione di livello non inferiore a quello di scuola media superiore, attestata dal relativo diploma ovvero da un titolo di studio legalmente riconosciuto ma diverso dal diploma di laurea previsto dal comma precedente, sono organizzate in Collegi professionali.

Art. 24

(Deontologia professionale)

Gli Statuti dei singoli Ordini o i Collegi determinano le norme di comportamento che debbono essere osservate dagli appartenenti alle rispettive professioni. Esse sono comunicate agli organi che esercitano la vigilanza a norma dell'articolo 38 per l'attivazione delle necessarie procedure di legge.

L'inosservanza delle norme deontologiche è valutata dagli organi professionali competenti, ai fini dell'eventuale adozione degli idonei provvedimenti disciplinari, ai sensi dei rispettivi ordinamenti.

Art. 25

(Organi degli Ordini e Collegi)

Organi degli Ordini e Collegi professionali sono il Consiglio dell'Ordine o del Collegio ed il Collegio dei revisori dei conti: il numero dei componenti il Consiglio è da 3 a 5 membri, in relazione al numero degli iscritti nell'Albo; quello dei componenti il Collegio dei revisori dei conti è di due.

Il Consiglio ed il Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni, con inizio dalla data del rispettivo insediamento.

Art. 26

(Cariche del Consiglio)

Ogni Consiglio, all'atto del suo insediamento, elegge a maggioranza di voti tra i suoi componenti un Presidente libero professionista iscritto all'Albo, dandone comunicazione nei successivi 15 giorni al Dicastero della Giustizia, al Tribunale Commissariale, al Tribunale Amministrativo ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

Art. 27

(Elezioni del Consiglio dell'Ordine o del Collegio nonché del Collegio dei revisori dei conti)

Partecipano all'elezione del Consiglio tutti gli iscritti all'albo in regola con il versamento dei contributi, fatte salve le diverse disposizioni di singoli Ordini o Collegi di cui al terzo comma dell'articolo 12.

L'assemblea per l'elezione del Consiglio è convocata dal Presidente del Consiglio uscente ed ha luogo entro i due mesi precedenti la scadenza.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, se partecipano alle elezioni almeno due terzi degli elettori, ed in seconda convocazione se vi partecipa un numero di votanti non inferiore al 10% degli elettori, purchè superiore al doppio dei Consiglieri da eleggere.

E' ammessa la presentazione di liste contenenti ciascuna un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, purchè sottoscritta da un numero di presentatori non candidati almeno pari al doppio dei Consiglieri da eleggere: in presenza di una o più liste, l'elettore esprime il

voto nell'ambito delle liste stesse e con preferenze nel limite dei due terzi dei Consiglieri da eleggere anche se appartenenti a liste diverse ovvero non inclusi in alcuna lista.

L'elezione del Collegio dei revisori dei conti ha luogo con le stesse modalità, in quanto applicabili, di quelle per la elezione del Consiglio.

I singoli ordinamenti possono prescrivere particolari requisiti per la eleggibilità a Consigliere ed a revisore dei conti, avuto riguardo all'anzianità di iscrizione all'albo nonché allo status professionale dell'interessato.

Art. 28

(Modalità per l'elezione del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti)

Il Consiglio uscente nomina un Comitato composto da tre membri non Consiglieri né revisori dei conti, i quali eleggono nel loro seno il Presidente dell'assemblea elettorale: la carica di componente il Comitato è incompatibile con la qualità di candidato.

Il voto è segreto e non è ammesso il voto per delega.

Le operazioni elettorali si svolgono in un solo giorno, nel quale il seggio resta aperto per almeno cinque ore complessive.

Art. 29

(Scrutinio e proclamazione degli eletti)

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e sono pubbliche.

Sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti: in caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, in caso di pari anzianità di iscrizione, quello più anziano per età.

Terminato lo scrutinio, il Presidente di ciascun seggio forma la graduatoria e ne dichiara il risultato: il Presidente del Comitato procede alla proclamazione degli eletti.

I risultati delle elezioni sono trasmessi, nei quindici giorni successivi, a cura del Presidente del Comitato, al Dicastero della Giustizia ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

Art. 30

(Reclamo contro i risultati delle elezioni)

Avverso il risultato delle elezioni, ogni iscritto all'albo può proporre reclamo alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta proclamazione.

Il reclamo non ha effetto sospensivo: la Commissione Nazionale delle Libere Professioni si pronuncia sul reclamo entro sessanta giorni dalla sua ricezione.

Art. 31

(Assemblea dell'Ordine e del Collegio)

L'assemblea degli iscritti all'Ordine o Collegio si riunisce, su convocazione del Presidente del Consiglio, nel primo semestre di ogni anno per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione per l'anno successivo.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli iscritti all'albo e, in seconda convocazione, che può aver luogo anche in un giorno diverso dalla prima convocazione, con qualsiasi numero di intervenuti aventi diritto di voto: le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta, esclusi gli astenuti.

Il Presidente ed il Segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il Presidente ed il Segretario dell'assemblea.

Art. 32

(Sostituzione e decadenza dei Componenti il Consiglio)

I Componenti il Consiglio ed il Collegio dei revisori dei conti venuti a mancare per morte, dimissioni o altra causa e quelli decaduti dalla carica per non essere intervenuti senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, sono sostituiti dai primi della graduatoria dei non eletti.

Decadono altresì i membri che hanno perduto i requisiti previsti dalla legge o dai singoli Statuti.

La decadenza e la sostituzione di cui al comma precedente sono deliberate dal Consiglio e comunicate, a cura del Presidente, al Dicastero della Giustizia, al Tribunale Commissariale, al Tribunale Amministrativo ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

I consiglieri ed i revisori dei conti subentrati in sostituzione degli eletti venuti a mancare o decaduti restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.

Qualora, anche in tempi diversi, vengano a mancare o decadano più della metà dei componenti gli organi collegiali suddetti eletti dall'assemblea, il Presidente convoca l'assemblea stessa per elezione dell'intero organo.

Art. 33

(Scioglimento del Consiglio e nomina del Commissario straordinario)

In caso di grave disfunzione, di inottemperanza a leggi, regolamenti ovvero a deliberazioni esecutive della Commissione Nazionale delle Libere Professioni, nonchè se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio dell'Ordine o Collegio può essere sciolto.

Lo scioglimento del Consiglio è disposto dal Congresso di Stato su richiesta del Deputato alla Giustizia, sentito il parere del Tribunale Commissariale e della Commissione Nazionale delle Libere Professioni; con il provvedimento di scioglimento è nominato un Commissario straordinario.

Il Commissario straordinario esercita le funzioni del Consiglio e provvede, entro il termine di novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 34

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza dell'Ordine o del Collegio ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dall'ordinamento professionale.

Art. 35

(Competenza dei Consigli degli Ordini e dei Collegi)

Il Consiglio dell'Ordine o del Collegio esercita, oltre a quelle demandatagli dall'ordinamento professionale o da altre leggi, le seguenti attribuzioni:

1. provvede alla tenuta dell'albo, disponendo le relative iscrizioni, cancellazioni, annotazioni ed aggiornamenti;
2. cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione e tutela l'indipendenza ed il decoro professionali;
3. vigila sull'uso del titolo professionale e svolge le opportune iniziative per la repressione dell'esercizio abusivo della professione;
4. esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo;
5. fissa i principi deontologici da osservare nell'esercizio della professione;
6. promuove e favorisce le iniziative intese all'aggiornamento e perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti, nonchè all'esame degli argomenti di interesse professionale;
7. può agire o essere convenuto in giudizio, o costituirsi parte civile, per gli interessi generali della professione;
8. propone alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni le tariffe professionali ed il loro aggiornamento;
9. esprime pareri sulla liquidazione dei compensi professionali;
10. delibera la convocazione dell'assemblea dell'Ordine o del Collegio a norma della presente legge e dello Statuto, nonchè ogni qualvolta si appalesi opportuno ovvero quando ne sia fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di iscritti determinato dall'ordinamento professionale;
11. stabilisce, nei modi indicati dal relativo ordinamento professionale e comunque entro i limiti necessari alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo a carico degli iscritti, della tassa di iscrizione, di quella per il rilascio di certificati, copie e tessere, nonchè per il parere sulla liquidazione dei compensi professionali;
12. interviene per la composizione delle controversie tra iscritti all'albo e tra questi ed i loro committenti;

13. provvede all'amministrazione dei beni dell'Ordine o del Collegio ed alla gestione finanziaria, compilando annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

14. designa i propri rappresentanti in organismi o Commissioni, enti e simili, sia statali che privati, sia a carattere nazionale che internazionale.

Art. 36

(Funzionamento del Consiglio)

Il Consiglio è validamente costituito se interviene la maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Art. 37

(Notifica ed impugnazione delle deliberazioni del Consiglio)

Le deliberazioni del Consiglio in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo, di trasferimento da un albo all'altro, nonché in materia disciplinare sono comunicate con raccomandata R.R. entro 15 giorni agli interessati, nonché al Dicastero della Giustizia ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro i 30 giorni successivi.

La Commissione Nazionale decide entro 30 giorni.

Contro la decisione della Commissione Nazionale, l'Ordine o il Collegio o chiunque interessato, può ricorrere ai sensi dell'articolo 44.

Pendente il ricorso, contro provvedimenti disciplinari, la Commissione Nazionale, nei casi di maggior gravità, può adottare provvedimento di natura cautelativa limitato alla sospensione.

Art. 38

(Poteri e ambito di applicazione della alta vigilanza)

Fermo restando le competenze della Commissione Nazionale delle Libere Professioni di cui al successivo articolo 43, lettera A), l'alta vigilanza sulle professioni è esercitata dal Dicastero della Giustizia.

Essa comporta i poteri conoscitivi e di intervento previsti dalla presente legge e può attuarsi per il tramite degli organi dell'autorità giudiziaria ordinaria.

L'alta vigilanza si applica, nel rispetto dell'autonomia degli organi professionali, a tutela degli interessi generali dell'ordinamento giuridico, di quelli delle singole professioni e dei diritti dei singoli professionisti. Essa comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dalla presente legge, nonché il potere di attivare il controllo di legittimità sugli atti compiuti dagli organi delle singole professioni.

Art. 39

(Segreto professionale)

I professionisti di cui alla presente legge sono tenuti all'osservanza del segreto, per quanto attiene alle notizie di cui siano venuti a conoscenza in relazione alla propria attività, secondo quanto prescritto dall'ordinamento della professione di appartenenza.

Art. 40

(Tariffe professionali)

I professionisti, di cui alla presente legge, hanno diritto oltre al rimborso per le spese sostenute, al compenso dell'opera svolta in misura adeguata all'entità e rilevanza della prestazione ed al decoro della professione.

La misura del compenso è determinata da apposita tariffa emanata per ogni singola professione, con approvazione del Dicastero della Giustizia ed emanata con Decreto Reggenziale, su proposta della Commissione Nazionale delle Libere Professioni, sentito il parere dei singoli Ordini o Collegi interessati.

La tariffa ha validità biennale, ma conserva validità anche dopo la scadenza in mancanza di espressa modifica ed aggiornamento. La Commissione Nazionale delle Libere Professioni, su proposta dei singoli Ordini o Collegi può determinare aggiornamenti automatici biennali in base alle variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita.

La tariffa comprende, in apposite voci, il compenso per le singole prestazioni ed indica, se del caso, i criteri generali per la sua applicazione: il compenso è fissato, ove la natura delle prestazioni lo consenta, determinandone la misura minima e quella massima applicabile in concreto.

Il compenso indicato dalla tariffa è vincolante sia per il professionista che per il committente, privato o pubblico: le misure minime e massime determinate dalla tariffa costituiscono limite comunque inderogabile.

Art. 41

(Costituzione di nuovi Ordini, Albi e Collegi)

Per la costituzione di nuovi Ordini e Collegi nonché per l'inserimento di professionisti nell'Albo speciale di cui all'ultimo comma dell'articolo 11, ove ne sussistano le condizioni, il Dicastero della Giustizia, su proposta della Commissione Nazionale delle Libere Professioni, nomina un Commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e del relativo statuto, ovvero proporre la normativa professionale applicabile ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11.

Il Dicastero della Giustizia, valutate le proposte del Commissario straordinario e sentito il parere del Tribunale Commissariale e della Commissione Nazionale delle Libere Professioni, ove ne sussistano le condizioni di legge, chiederà il riconoscimento giuridico dell'Ordine o Collegio a mezzo Decreto Reggenziale.

Art. 42

(Commissione Nazionale delle Libere Professioni)

La Commissione Nazionale delle Libere Professioni è costituita di diritto dai presidenti degli Ordini e Collegi professionali ed è presieduta da un proprio Presidente eletto a maggioranza dalla Commissione Nazionale stessa tra i suoi componenti.

Il Presidente della Commissione Nazionale delle Libere Professioni dura in carica tre anni ed è rieleggibile a condizione che per tale durata permanga nella qualità di presidente dell'Ordine o Collegio professionali corrispondente.

Alle riunioni della Commissione Nazionale può partecipare - senza diritto di voto - il Deputato alla Giustizia o persona da lui delegata.

La Commissione Nazionale delle Libere Professioni si atterrà ad un regolamento interno adottato con Decreto Reggenziale.

La Commissione Nazionale dovrà essere insediata dal Presidente entro 120 giorni dal riconoscimento giuridico degli Ordini e Collegi di cui al successivo articolo 53.

Art. 43

(Competenze della Commissione Nazionale)

La Commissione Nazionale esercita, oltre a quelle riportate negli articoli precedenti, le seguenti attribuzioni:

A. esercita la vigilanza sulle singole professioni e sulle competenze dei Consigli degli Ordini e dei Collegi di cui all'articolo 35 della presente legge, con poteri conoscitivi e di intervento;

B. rappresenta gli interessi professionali e morali delle categorie tutelandone il decoro e l'indipendenza;

C. coordina l'attività degli Ordini e Collegi assicurandone, mediante apposite direttive, la necessaria uniformità;

D. delibera i regolamenti relativi al proprio funzionamento;

E. designa i propri rappresentanti in Commissioni, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali;

F. rappresenta le professioni nelle manifestazioni scientifiche e culturali di carattere nazionale ed internazionale;

G. promuove e coordina le iniziative di carattere professionale ed in particolare quelle intese all'aggiornamento e perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti agli ordini;

H. cura e promuove relazioni con associazioni ed enti professionali stranieri;

I. esprime pareri sui disegni di legge e di regolamento concernenti le professioni sentiti i singoli Ordini o Collegi interessati;

L. esprime il parere sulla costituzione, di nuovi Ordini e Collegi;

M. delibera sui conflitti di competenza tra organi e fra Ordini e Collegi;

N. decide in via amministrativa i ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini e Collegi in materia di tenuta dell'albo nonchè in materia disciplinare ed elettorale;

O. determina la misura del contributo annuo dovuto dagli Ordini o Collegi per il proprio funzionamento;

P. stabilisce ed aggiorna su proposta dei singoli Ordini o Collegi interessati le tariffe professionali, trasmettendole ove necessario al Dicastero della Giustizia per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 44

(Impugnativa delle decisioni della Commissione Nazionale)

Le decisioni della Commissione Nazionale delle Libere Professioni sono impugnabili dagli interessati, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, avanti al Tribunale Amministrativo ai sensi della Legge del 28 giugno 1989 n.68.

Art. 45

(Azione disciplinare)

Forma oggetto di valutazione ai fini disciplinari il comportamento tenuto dal professionista sia nell'esercizio della sua attività lavorativa, sia al di fuori di essa, allorchè possa recare nocimento alla propria dignità professionale ovvero al decoro e indipendenza della categoria di appartenenza.

Titolare dell'azione disciplinare è il Consiglio dell'Ordine o Collegio che cura la tenuta dell'albo in cui il professionista è iscritto.

L'azione disciplinare può essere promossa d'ufficio, su iniziativa dell'autorità giudiziaria ovvero su denuncia di qualsiasi interessato.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Gli statuti dei vari Ordini o Collegi potranno stabilire le misure cautelari da adottarsi in pendenza dell'azione disciplinare.

Art. 46

(Sanzioni)

Il Consiglio dell'Ordine o del Collegio, quando ritenga esservi luogo a provvedimento, può adottare, in relazione alla natura e gravità del comportamento tenuto dall'iscritto, applicando in quanto possibile il principio di gradualità, le seguenti sanzioni:

- il richiamo

- la censura
- la sospensione dell'esercizio professionale
- la cancellazione dall'albo
- la radiazione dalla professione.

Art. 47

(Richiamo)

Il richiamo è disposto in caso di infrazione scusabile e di lieve entità: esso consiste nel rilievo della non conformità del comportamento dell'interessato ai principi di assoluta correttezza e di pieno rispetto della etica professionale e nell'avvertimento a non persistere nel comportamento medesimo ed è comunicato al professionista per iscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o del Collegio.

Il richiamo è strettamente personale e non può essere oggetto di divulgazione o pubblicazione.

Il provvedimento del richiamo è deliberato senza l'osservanza delle norme relative al procedimento disciplinare: il professionista tuttavia può, entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedere che sia instaurato regolare procedimento disciplinare.

Art. 48

(Censura)

La censura è disposta nel caso di infrazione che, pur se di rilevante entità, non è tale da ledere la dignità del professionista o il decoro della categoria di appartenenza e comporta il convincimento, desunto dalla gravità del fatto, dal grado di responsabilità, dai precedenti disciplinari e dal comportamento successivo, che l'incolpato non incorrerà in altra infrazione: essa consiste nel biasimo formale per la mancanza commessa ed è disposta con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 52.

Art. 49

(Sospensione)

La sospensione dall'iscrizione all'albo è disposta nel caso di infrazione grave e tale da ledere la dignità del professionista o il decoro e l'indipendenza della categoria di appartenenza: essa consiste nel divieto temporaneo di esercizio della professione e nella relativa perdita di anzianità di iscrizione all'albo, per un periodo da un mese a due anni. Nel periodo di sospensione il professionista non partecipa alle manifestazioni della vita associativa dell'Ordine o del Collegio, ed in particolare non gode dell'elettorato attivo e passivo.

La sospensione è disposta anche in caso di prolungata morosità del professionista nel versamento dei contributi dovuti all'Ordine o Collegio di appartenenza.

Art. 50

(Cancellazione)

La cancellazione dall'albo è disposta nel caso in cui l'iscritto abbia, con il suo comportamento, gravemente compromesso la propria dignità professionale o il decoro e l'indipendenza della categoria di appartenenza ovvero, dopo aver subito per due volte la sanzione della sospensione, abbia commesso altra grave infrazione: la cancellazione consiste nel divieto permanente di esercizio della professione e nella cessazione della appartenenza all'Ordine o Collegio professionale.

La cancellazione può essere altresì disposta nel caso in cui l'iscritto, sospeso per morosità ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo, persista nell'inadempienza ai suoi obblighi contributivi.

Art. 51

(Radiazione)

La radiazione dalla professione è disposta nel caso in cui l'iscritto abbia riportato con sentenza irrevocabile, condanna per misfatto per un periodo superiore a due anni, alla pena della prigionia, ovvero per lo stesso periodo alla interdizione dai pubblici uffici o alla interdizione dalla professione.

Importa, di diritto, la radiazione: la condanna, con sentenza irrevocabile, ad uno dei reati previsti dagli articoli 295, 296, 354, 358, 361 del Codice Penale, qualunque sia la pena applicata in concreto.

Art. 52

(Procedimento)

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 48, 49, 50 e 51 non possono essere adottati se non a seguito di procedimento disciplinare.

I singoli ordinamenti professionali determinano le forme e modalità del procedimento disciplinare, assicurando in ogni caso l'osservanza dei principi della proporzionalità della sanzione alla gravità dell'infrazione commessa, dell'obbligo della contestazione dell'accusa all'interessato e del diritto della difesa da parte di quest'ultimo.

Art. 53

(Reiscrizione e riammissione)

Il professionista cancellato dall'albo può ottenere di esservi reiscritto, allorchè siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento, solo se risulti che ha tenuto, nel periodo stesso, irreprensibile condotta.

Il professionista radiato dalla professione può ottenere di esservi riammesso, se sia intervenuta la riabilitazione e risulti che l'interessato ha tenuto irreprensibile condotta

Art. 54

(Norma transitoria)

All'entrata in vigore della presente legge verrà nominato dal Congresso di Stato un Commissario straordinario con il compito di predisporre entro un anno, in collaborazione con gli Ordini e le Associazioni professionali esistenti, gli statuti ed i regolamenti degli Ordini o Collegi, che - previo parere favorevole del Dicastero della Giustizia - dovranno ricevere, nei due mesi successivi, riconoscimento giuridico tramite Decreto Reggenziale.

Sono iscritti ai singoli Ordini o Collegi e relativi albi coloro che al momento della emanazione del Decreto Reggenziale sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione previsti dalla presente Legge e dal Decreto istitutivo, fatta eccezione per l'esame di cui all'articolo 8 che si considera superato con l'esercizio effettivo della professione sia libera che in forma dipendente.

L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato con deliberazione del Commissario straordinario.

E' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo in caso di non accoglimento della domanda.

Art. 55

(Abrogazioni)

Dal momento della costituzione dei nuovi Ordini o Collegi, sono abrogate tutte le norme e disposizioni in contrasto con la presente legge ed in particolare:

- Legge 26 maggio 1914 n.17 e successive modifiche;
- articolo 4, Legge 5 giugno 1923 n.13;
- Legge 31 ottobre 1968 n.39;
- Legge 4 maggio 1979 n.24;
- Legge 28 marzo 1979 n.11 e successive modifiche.

Parimenti, dal momento della costituzione dei nuovi Ordini o Collegi, le Associazioni dei professionisti attualmente esistenti, che abbiano avuto il riconoscimento giuridico da parte del Consiglio dei XII, decadono di diritto entro 60 giorni.

Rimane ferma tuttavia la possibilità di richiedere a norma dell'articolo 4 della Legge 13 giugno 1990 n.68 e nel termine sopra indicato, un nuovo riconoscimento giuridico sotto forma di libera associazione, con i necessari adeguamenti statutari.

Art. 56

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 febbraio 1991/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva